

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag. 1	N. 38	DATA 24/03/2016
	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO ISEE: DISCIPLINA E MODALITA' DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI VITTUONE				

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 15.00, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la deliberazione in oggetto.

OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO ISEE: DISCIPLINA E MODALITA' DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI VITTUONE

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Premesso:

CHE con D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159, pubblicato sulla G.U. 24.01.2014, n. 19 è stato approvato il *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente”*, cosiddetto “nuovo ISEE”, entrato in vigore in data 08 febbraio 2014;

CHE con decreto 07 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla G.U. 17 novembre 2014, n. 267 – suppl. ordinario n. 87, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013, è stato approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;

CHE dall'01 gennaio 2015 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del sopra richiamato Decreto Ministeriale 07 novembre 2014), ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013, l'ISEE è rilasciato secondo le modalità del D.P.C.M. medesimo e che le DSU in corso di validità alla data dell'01 gennaio 2015 non sono più utilizzabili ai fini delle richieste di nuove prestazioni;

CHE il comma 2, dell'art. 14, del D.P.C.M. n. 159/2013, prevede che le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data dell'01 gennaio 2015 sono erogate sulla base del nuovo ISEE e che gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano, entro il predetto termine, gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le nuove disposizioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;

CHE le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. n. 159/2013, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione di atti normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le nuove disposizioni e comunque non oltre dodici mesi dall'01 gennaio 2015, nel rispetto degli equilibri di bilanci programmati;

Considerato che l'Assemblea dei Sindaci del distretto territoriale 6 del Magentino, in data 28.07.2015 ha approvato il regolamento per l'accesso agevolato alle prestazioni sociali dell'Ambito del Magentino, ai sensi del D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159;

Rilevato che il suddetto regolamento prevede criteri e modalità di accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie agevolate omogenee per i Comuni appartenenti al sopra citato Ambito Territoriale;

Ravvisata la necessità di recepire alcune norme relative alla determinazione della soglia del bisogno “valore ISEE di indigenza” ed approvare il nuovo regolamento comunale che, disciplina l'applicazione dell'ISEE, in relazione alle prestazioni sociali agevolate, erogate dal Comune di Vittuone;

Vista la L.R. 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio - Norme di attuazione”;

Vista la L.R. 06 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;

Vista la L.R. 05 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle Autonomie in Lombardia: Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112”;

Vista la L.R. 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;

Vista la D.G.R. 15.02.2016 - n. X/4821 Approvazione delle linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia”;

Vista la L.R. 12 marzo 2008, n. 3” Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” così come modificata dalla L.R. n. 2 del 24 febbraio 2012;

Vista la D.G.R. 06 marzo 2015 n. X/3230 “Prime determinazioni per l’uniforme applicazione del D.P.C.M. 159/2013”;

Vista la Legge 08 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i.;

Visto il Piano di Zona 2015-2017 approvato dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 6 del Magentino (ora A.T.S. Città Metropolitana di Milano) in data 27.04.2015;

Ricordato che la precedente normativa era stata approvata con la deliberazione C.C. n. 6 del 10.02.2011, che sarà abrogata con l’entrata in vigore del presente regolamento;

Dato atto che tale proposta **comporta** ~~/non comporta~~ riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell’ente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il regolamento ISEE: disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei Servizi Sociali del Comune di Vittuone, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, che viene allegato al presente atto deliberativo, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che il suddetto regolamento troverà applicazione per gli interventi e i servizi di ambito comunale, dopo il 15° giorno successivo all’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione;
- 3) di revocare, conseguentemente, il vigente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2011;
- 4) di demandare all’approvazione di un successivo atto, assunto con i poteri di Giunta comunale, l’approvazione delle fasce di reddito ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, tenuto conto che l’ISEE iniziale di accesso, pari al valore ISEE di indigenza è pari all’assegno sociale INPS per l’anno precedente a quello di riferimento, arrotondato a 10 euro superiori, allineato a quanto stabilito nel regolamento d’Ambito, in premessa richiamato.

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 69

del 25/02/2016

Ufficio: Affari Sociali

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO ISEE: DISCIPLINA E MODALITA' DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI VITTUONE

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:
FAVOREVOLE

Vittuone, 26.02.2016

IL DIRETTORE DI SETTORE
Antonietta Festa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Favorevole

Vittuone, 24/3/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE
dott.sa Sara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____ Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL DIRETTORE DI SETTORE
dott.sa Sara Balzarotti



COMUNE DI VITTUONE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

**“Regolamento ISEE:
disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni
dei servizi sociali del Comune di Vittuone”**

Approvato con deliberazione C.S. n del

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"

- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio – Norme di attuazione"
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia"
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112"
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori"
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
- Accordi di Programma per l'attuazione del Piano di Zona, per il triennio 2015-2017, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 27.04.2015;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 3230 del 06.03.2015: "Prime determinazioni per l'uniforma applicazione del D.P.C.M. n. 159/2013";
- Deliberazione Giunta Regionale n. X/4821 del 15.02.2016: " Approvazione delle linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia";
- Statuto del Comune di Vittuone;
- Regolamento per l'accesso agevolato alle prestazioni sociali dell'Ambito del magentino, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 28.07.2015.

INDICE

Normativa di Riferimento

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 . Oggetto
- Articolo 2. Finalità
- Articolo 3. Ambito di applicazione del regolamento
- Articolo 4. Finalità dei servizi sociali
- Articolo 5. La rete dell'unità di offerta
- Articolo 6. Destinatari degli interventi e dei servizi
- Articolo 7. Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

PARTE SECONDA L'ACCESSO AI SERVIZI

- Articolo 8. L'accesso alla rete dei servizi
- Articolo 9. Attivazione su domanda
- Articolo 10. Attivazione d'Ufficio
- Articolo 11. Istruttoria e valutazione del bisogno
- Articolo 12. Esito del procedimento
- Articolo 13. Accesso in situazioni di emergenza – urgenza e forme di istruttoria abbreviata
- Articolo 14. Valutazione multi professionale socio – sanitaria
- Articolo 15. Cessazione presa in carico
- Articolo 16. Forme di tutela
- Articolo 17. Trattamento dei dati personali

PARTE TERZA INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

- Articolo 18. Gli interventi ed i servizi distrettuali
- Articolo 19. Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali
- Articolo 20. Modalità di accesso
- Articolo 21. Attivazione
- Articolo 22. Inserimenti lavorativi

PARTE QUARTA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

- Articolo 23. Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi
- Articolo 24. Legenda
- Articolo 25. Dichiarazione sostitutiva unica
- Articolo 26. Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto
- Articolo 27. Assenza o incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica
- Articolo 28. Attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche
- Articolo 29. Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica
- Articolo 30. Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici
- Articolo 31. Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino
- Articolo 32. Lista di attesa
- Articolo 33. ISEE corrente

PARTE QUINTA

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

Interventi di natura economica

- 1. Sostegno economico
- Articolo 34. Interventi di sostegno economico
- Articolo 35. Il contributo ordinario
- Articolo 36. Il contributo straordinario
- 2. Contributo per affido familiare
- Articolo 37. Contributi per affido familiare

Interventi di assistenza abitativa

- 3. Assistenza abitativa
- Articolo 38. Ambito di intervento
- Articolo 39. Destinatari
- Articolo 40. Modalità di accesso
- Articolo 41. Il contratto di assistenza socio – abitativa
- Articolo 42. Possibilità di subentro nell'assegnazione
- Articolo 43. Revoca, decadenza e rilascio

Interventi e servizi a favore della famiglia e dei minori

- 4. Asilo Nido
- Articolo 44. Asilo nido in concessione
- 5. Servizio di Mensa scolastica
- Articolo 45. Servizio di mensa scolastica
- Articolo 46. Quote di contribuzione
- 6. Servizio di Trasporto scolastico
- Articolo 47. Il servizio di trasporto scolastico
- Articolo 48. Quote di contribuzione
- 7. Servizi integrativi scolastici ed extra scolastici
- Articolo 49. Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori
- Articolo 50. Quote di contribuzione
- 8. Servizio di centro Ricreativo Diurno estivo
- Articolo 51. Centri Ricreativi Diurno estivo
- Articolo 52. Partecipazione degli utenti al costo del servizio
- 9. Gli incontri protetti
- Articolo 53. Gli incontri protetti
- Articolo 54. Destinatari
- Articolo 55. Partecipazione degli utenti al costo del servizio
- 10. Servizio di assistenza domiciliare
- Articolo 56. Servizio di assistenza domiciliare educativa
- Articolo 57. Destinatari
- Articolo 58. Partecipazione degli utenti al costo del servizio
- 11. Accoglienza di minori in servizi residenziali
- Articolo 59. L'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali
- Articolo 60. Finalità ed obiettivi dell'inserimento
- Articolo 61. Destinatari
- Articolo 62. Permanenza in comunità
- Articolo 63. Condizioni di inserimento

Articolo 64. Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

Articolo 65. Quantificazione dell'onere di integrazione della retta

Interventi e servizi a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane

Articolo 66. Progetto individuale

12. Servizio di assistenza domiciliare

Articolo 67. Servizio di assistenza domiciliare

Articolo 68. Partecipazione degli utenti al costo del servizio

13. Pasti al domicilio

Articolo 69. Pasti al domicilio

Articolo 70. Priorità di accesso al servizio

Articolo 71. Quota di contribuzione

14. Trasporto sociale

Articolo 72. Trasporto sociale

Articolo 73. Quota di contribuzione

Articolo 74. Prestazioni agevolate di natura socio – sanitaria

15. Servizi diurni semi – residenziali per persone con disabilità

Articolo 75. Il Centro socio educativo (C.S.E.)

Articolo 76. Il Centro diurno disabili (C.D.D.)

Articolo 77. Compartecipazione al costo dei servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità

16. Servizio di formazione all'autonomia

Articolo 78. Il servizio di formazione all'autonomia

Articolo 79. Quota di contribuzione

17. Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

Articolo 80. Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

Articolo 81. Campo di intervento

Articolo 82. Caratteristiche dell'intervento

Articolo 83. Concessione della integrazione della retta alberghiera

Articolo 84. Misura dell'integrazione della retta alberghiera

Articolo 85. Regolamentazione di altri servizi

**PARTE SESTA
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 86. Abrogazioni

Articolo 87. Pubblicità

Articolo 88. Entrata in vigore

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Vittuone.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dell'analisi dei bisogni.

Articolo 2 – Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune di Vittuone riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di:
 - emarginazione sociale
 - devianza
 - rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3 Ambito di applicazione del regolamento

1. In fase di prima applicazione, la disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 si applica agli interventi, servizi, prestazioni e unità di offerta di seguito elencati, a

mero titolo esemplificativo e non esaustivo.

La Giunta Comunale può valutare il successivo ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione, tenendo conto delle indicazioni regionali.

2. Tipologia interventi, servizi e prestazioni comprese negli articoli da 34 a 43 e da 66 a 74:

- erogazione di contributi economici (ad es: per integrazione del reddito familiare, per il sostegno al canone di locazione, per le agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità (utenze), per le prestazioni di assistenza domiciliare ed i servizi connessi/integrativi (telesoccorso, lavanderia, pasti, trasporto sociale), per le agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale, per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici, per l'erogazione di buoni spesa, buoni pasto, ecc.

Servizi residenziali notturni (es: ricoveri notturni, pensionati sociali, dormitori, centri di accoglienza);

Servizi sociali diurni (centri diurni per persone in condizioni di fragilità).

3. Tipologia interventi, servizi e prestazioni comprese negli articoli da 75 a 85:

- erogazione di contributi economici per integrazione delle rette di unità di offerta socio sanitarie (R.S.A. – R.S.D. – C.S.S. – C.D.D. e C.D.I.);

- erogazione di contributi economici per integrazione delle rette di unità di offerta Sociale a favore delle persone disabili (es: C.S.E. – S.F.A. – S.A.D.H.)

- erogazione di voucher /misure integrative rispetto a quelle erogate dalla Regione.

4. Tipologia interventi, servizi e prestazioni comprese negli articoli da 44 a 65:

- servizio assistenza domiciliare minori;

- comunità educative;

- asili nido, micronidi, centri prima infanzia;

- servizi integrativi e innovativi per l'infanzia,

- scuole dell'infanzia;

- trasporto scolastico;

- mensa scolastica;

- servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare;

- erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell'infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati;

- contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti;

- altro (es: centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, laboratori, gite scolastiche, attività educative extracurricolari).

Articolo 4 Finalità dei servizi sociali

1.I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali.

2.Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di

difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;

- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 5 La rete dell'unità di offerta

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
3. Il Comune riconosce e promuove la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 6– Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferente al Comune di Vittuone:

- a) i cittadini residenti nel Comune di Vittuone e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Vittuone, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio di Vittuone, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
- d) i minori italiani e stranieri residenti nel Comune di Vittuone o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale.

Per le persone temporaneamente presenti, il Comune di Vittuone attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 7- Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.

2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle

unità di offerta sociali del Comune di Vittuone le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.

3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

4. Il Comune pone particolare attenzione, inoltre, all'accesso prioritario ai propri interventi, nel rispetto delle risorse disponibili, anche a:

- a) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico
- b) nuclei familiari con almeno tre figli

5. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'A.T.S. (Agenzia Sanitaria Territoriale) e l'A.S.S.T. (Azienda Socio Sanitaria Territoriale), l'Ufficio di piano e l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla persona, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:

- a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
- b) inabilità o disabilità;
- c) patologia psichiatrica stabilizzata;
- d) patologie croniche invalidanti;
- e) dipendenza;
- f) condizioni di fragilità, sociale economica o sanitaria di cittadini, famiglie e/o gruppi di persone.

PARTE SECONDA L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 8 - L'accesso alla rete dei servizi

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune realizza l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:

- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 9 - Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato, ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune assume un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi sociali. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990¹.

3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

1 "I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".

Articolo 10- Attivazione d'ufficio

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche.

Articolo 11 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi,

compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;

b) la situazione familiare;

c) il contesto abitativo e sociale;

d) la situazione lavorativa;

e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;

f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;

g) la disponibilità personale di risorse di rete;

h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;

i) la capacità di assumere decisioni;

l) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3.La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4.La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 12 - Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato, ove possibile con un familiare di riferimento o con il suo Amministratore di sostegno / Tutore.

2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

a) gli obiettivi del programma;

b) le risorse professionali e sociali attivate;

c) gli interventi previsti;

d) la durata;

e) gli strumenti di valutazione;

f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;

g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;

h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale comunale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.

4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la

collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Articolo 13- Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.

Articolo 14 - Valutazione multiprofessionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'A.T.S. e l'A.S.S.T. e con l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla persona; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Articolo 15 - Cessazione presa in carico

1. Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c) trasferimento della residenza.

Articolo 16- Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

- a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
- b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale.

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali

1. I servizi sociali del Comune di Vittuone operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento di ogni Comune nonché dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

PARTE TERZA INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

Articolo 18 Gli interventi ed i servizi distrettuali

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi distrettuali sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e vengono erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'ambito distrettuale.
2. Gli interventi ed i servizi distrettuali, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli comuni, possono essere:
 - ☐ *Integrativi*, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
 - ☐ *Complementari* agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
 - ☐ *Innovativi*, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.
3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale.

Articolo 19 Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali

1. Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'ambito distrettuale.
2. L'ufficio di piano, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.
3. Le persone per conoscere i servizi distrettuali possono rivolgersi agli enti che svolgono funzioni di segretariato sociale, all'assistente sociale del proprio Comune di residenza o consultare il sito: www.pdzmagentino.it

Articolo 20 Modalità di accesso

1. Gli interventi ed i servizi distrettuali possono essere erogati tramite bando: l'accesso è subordinato sia alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento, sia dalla disponibilità di fondi.
2. I cittadini, per presentare domanda, devono rivolgersi unicamente al servizio sociale del proprio Comune di residenza.

Articolo 21 Attivazione

1. Il Servizio Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda, e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi ,attiva l'intervento distrettuale richiesto dalla persona.
2. L'attivazione di interventi distrettuali è subordinata alla valutazione di idoneità da parte degli uffici competenti.
3. L'assistente sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario), inviandone nota al proprio Responsabile.

Articolo 22 Inserimenti lavorativi

1. L'Amministrazione comunale promuove e sostiene l'attuazione di iniziative volte a favorire l'inserimento di persone svantaggiate, in particolare attraverso l'attivazione di tirocini socializzanti e borse lavoro, secondo le indicazioni contenute nella deliberazione G.C. n. 122 del 30.10.2011 a cui espressamente si rinvia.
2. L'attivazione di tirocini lavorativi, tramite convenzione del servizio distrettuale SIL è subordinata alle disposizioni distrettuali definite dall'Ufficio di Piano e compatibilmente con la verifica di sostenibilità della spesa di personale come definito dalle varie leggi di stabilità di finanza pubblica.
3. L'assistente sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario), inviandone nota al proprio Responsabile.

PARTE QUARTA

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 23 Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale messa in mora:
 - ☐ attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
 - ☐ agisce nel modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo forme di rateizzazione.

4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 24 - Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ◆ I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- ◆ Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ "Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- ◆ "Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- ◆ "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ◆ I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- ◆ I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale è dovuta una compartecipazione ridotta da parte dell'utenza, pari al valore Isee di

indigenza corrispondente all'assegno sociale INPS per l'anno precedente a quello di riferimento, arrotondato a 10 euro superiori, come stabilito all'articolo 6 del regolamento dell'Ambito del Magentino.

♦ I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata

♦ Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento

♦ Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Articolo 25 Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, (per attività scolastiche e servizi integrativi), salvo diversa determinazione del Comune per specifici altri servizi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Articolo 26 Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.

2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 27 Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Articolo 28 Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 29 Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 30 Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) , il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune

a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero

b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero

c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 30 giorni dalla istanza formale delle persone interessate.

Articolo 31 Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1093, n. 131;

- b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
 - c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
 - d) l'eventuale quota minima di contribuzione e l'I.S.E.E. iniziale
 - f) l'I.S.E.E. finale;
 - g) la struttura della contribuzione, secondo le fasce differenziate delle quote di compartecipazione
3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.
4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
6. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.
7. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 2, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:
- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
 - b) la contribuzione massima, sulla base dell'I.S.E.E.
 - c) la contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.
 - d) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - ❖ per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ❖ ovvero secondo il metodo della progressione lineare.

Articolo 32 Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
- Rischio sociale elevato;
 - Assenza di rete familiare ed amicale
 - Famiglie monogenitoriali
 - Situazione di effettiva precarietà economica;
 - Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
 - Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.

3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Articolo 33 ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

PARTE QUINTA

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

1. Sostegno economico

Articolo 34 Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.

2. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.

3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale.

4. La Giunta comunale, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, definisce la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente.

5. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:

- a) contributi ordinari;
- b) contributi straordinari.

Articolo 35 Il contributo ordinario

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di mesi sei ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato per ulteriori mesi sei nei casi di effettiva adesione al progetto concordato.

2. La Giunta comunale determina annualmente il valore economico del contributo massimo erogabile ed il valore della soglia di accesso, sulla base dell'I.S.E.E., ai contributi ordinari.

3. L'entità del contributo ordinario non potrà superare un importo massimo mensile di €. 500,00 e di €. 1.500,00 annuo. L'importo massimo del contributo è aggiornato annualmente con atto della Giunta comunale.

4. La domanda di contributo ordinario è esaminata dal Servizio Sociale del

Comune. Il Servizio Sociale, avvalendosi degli strumenti propri di valutazione, attribuisce alla istanza di bisogno un punteggio di "fragilità sociale".

5. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare

6. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione.

Articolo 36 Il contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali:

- a) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b) spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
- c) necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
- d) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
- e) spese eccezionali per calamità naturali.

2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

3. Il sussidio non potrà comunque superare un importo massimo di €.300,00, se riferito ad una singola persona, e di €.1.500,00 se riferito a nuclei familiari di più persone. L'importo massimo del contributo è aggiornato annualmente, con atto della Giunta Comunale.

4. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum.

5. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare

6. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

2. Contributo per affido familiare

Articolo 37 Contributi per affidamento familiare

1. Il servizio affidi è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.
2. Il Comune, sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario in caso di:
 - a) affidamento consensuale e giudiziale a parenti;
 - b) affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale;
 - c) affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.
3. Per le famiglie affidatarie è prevista l'erogazione di un contributo economico mensile così differenziato, salvo diversa contribuzione migliorativa da parte del singolo Comune:
 - a) pari ad €. 350,00 per affidamento consensuale e giudiziale a parenti entro il quarto grado;
 - b) pari ad €.500,00 per affidamento consensuale e giudiziale etero familiare per affidamento a tempo pieno e pari ad €. 300,00 per affidamento a tempo parziale
 - c) pari ad €. 500,00 per affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.
4. Il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria.

INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA

3. Assistenza abitativa

Articolo 38– Ambito di intervento

1. Il Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, assicura le seguenti forme di assistenza socio – abitativa per cittadini con grave disagio economico / sociale, a seguito di esecuzione per rilascio immobili su avvenuta convalida di sfratto, in presenza di minori, persone disabili, anziani non autosufficienti prive di reti familiari e parentali con:
 - a) interventi per l'emergenza abitativa, della durata massima di 30 giorni, attraverso accoglienza temporanea presso strutture pubbliche e private convenzionate;
 - b) assistenza alloggiativa con supporto socio – educativo, della durata massima di mesi 12 attraverso l' assegnazione alloggiativa temporanea di alloggi, pubblici o privati, nella disponibilità del Comune, contestualmente alla realizzazione di percorsi personalizzati di sostegno all'autonomia personale e alle responsabilità familiari;
 - c) interventi economici a sostegno dell'affitto, finalizzati a contribuire alla copertura del canone di locazione, inclusa la quota comunale per fondo FSA, stabilito dalla normativa regionale.

Articolo 39– Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi di assistenza abitativa i residenti nel Comune che si trovino in una situazione di bisogno abitativo, accertata dal servizio sociale.
2. Sono esclusi dagli interventi coloro i quali occupino senza titolo ovvero siano stati destinatari di provvedimento di rilascio adottato dal Comune per occupazione senza titolo di alloggi ed immobili di proprietà pubblica negli ultimi

cinque anni.

3. Possono accedere agli interventi di emergenza abitativa, di cui alla lettera a) del precedente articolo, i cittadini che si trovino in grave disagio economico – sociale e contestuale presenza delle seguenti situazioni:

- ☐ sfratto immediatamente esecutivo
- ☐ ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico – abitativa accertata;
- ☐ altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell'alloggio;
- ☐ disagio abitativo attestato dal servizio sociale, per l'accertata esistenza di improcrastinabile necessità di tutela della salute psico-fisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e/o non autosufficienti prive di reti familiari e parentali, di persone vittime di violenza.

4. Per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo, i criteri di accesso sono determinati dalla regolamentazione regionale in materia.

Articolo 40 – Modalità di accesso

1. Le persone ed i nuclei familiari che vengono a trovarsi in una delle situazioni di emergenza/urgenza abitativa possono presentare istanza di intervento secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. La valutazione e la decisione in merito all'attivazione degli interventi segue la procedura prevista dal presente regolamento.

Articolo 41– Il contratto di assistenza socio – abitativa

1. I beneficiari degli interventi di assistenza abitativa stipulano con il Comune un apposito contratto sociale. Nel contratto sono specificati gli obblighi a carico del Comune e dei beneficiari in merito alla gestione degli immobili in uso.

2. In particolare, il beneficiario si impegna a prendere possesso, utilizzare con cura e diligenza e rilasciare l'alloggio nei tempi e nei modi concordati con il Comune.

3. L'accesso agli interventi prevede la contestuale verifica dei requisiti e l'eventuale accompagnamento alla presentazione di domanda di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 42– Possibilità di subentro nella assegnazione

1. Per gli interventi di assistenza alloggiativa con supporto socio – educativo, della durata massima di mesi 12 attraverso l'assegnazione alloggiativa temporanea di alloggi, pubblici o privati, nella disponibilità del Comune, contestualmente alla realizzazione di percorsi personalizzati di sostegno all'autonomia personale e alle responsabilità familiari, in caso di decesso o di abbandono del nucleo familiare da parte dell'assegnatario di alloggio, il Servizio sociale procederà ad una nuova valutazione della situazione;

2. Per esclusive esigenze di assistenza personale dovuta ad intervenuta non autosufficienza, temporanea o permanente, l'assegnatario può ospitare continuativamente persone terze nell'alloggio assegnato, previo accordo con il Comune e per il periodo di tempo indicato dal Comune medesimo.

Articolo 43– Revoca, decadenza e rilascio

1. Fatta salva la tutela della salute psicofisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e non autosufficienti prive di reti familiari e parentali e di persone vittime di violenza, il Comune provvederà con apposito atto a revocare l'assistenza alloggiativa nei casi in cui l'assegnatario:

- ☐ non dimori stabilmente nell'alloggio assegnatogli
- ☐ abbia ceduto o sublocato l'alloggio
- ☐ manchi immotivatamente di compartecipare alla spesa secondo le modalità concordate per più di 02 mensilità
- ☐ abbia adibito l'alloggio ad attività illecite e comunque ne abbia mutato la destinazione d'uso
- ☐ ponga in essere comportamenti, debitamente accertati, che rechino disturbo o danno alla convivenza degli altri condomini
- ☐ abbia perduto i requisiti richiesti per l'assegnazione
- ☐ ospiti continuativamente persone terze in assenza di accordo con il Comune.

2. Gli assegnatari che si trovino in una delle situazioni sopra elencate sono diffidati con atto scritto a recedere dal comportamento irregolare nel termine perentorio di trenta giorni dall' avvenuta ricezione della comunicazione. Qualora, trascorso detto termine, la situazione di irregolarità permanga, il Comune provvede ad ordinare il rilascio dei locali entro un termine massimo di trenta giorni.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

4. Asilo nido

Articolo 44 Asilo-nido in concessione

1. L'asilo-nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini da 0 a 3 anni.

2. La percentuale di compartecipazione del Comune al costo della retta viene determinata con la costituzione di un fondo alimentato sia da risorse pubbliche che risorse da parte del concessionario del servizio da riconoscere in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, con i parametri sotto riportati:

quota minima sulla frequenza part-time

ISEE iniziale

ISEE finale

contribuzione massima di compartecipazione alla spesa per la frequenza full-time.

5. Servizio di mensa scolastica

Articolo 45 Servizio di mensa scolastica

1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale.

2. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare i servizi comunali con quelli scolastici.

3. Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze.

Articolo 46- Quote di contribuzione

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio mensa , nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sul sistema di pre-pagato e con i criteri approvati con determinazione n. 265 del 14.07.2014 a cui si rinvia è la seguente:

- eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi, concordate con il concessionario di servizio pubblico, individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica.

6. Servizio di trasporto scolastico

Articolo 47- Il Servizio di Trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo e/o situazioni di pericolo.
2. Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore degli utenti residenti della scuola della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nel limite della capienza del mezzo di trasporto.

Articolo 48- Quote di contribuzione -

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio trasporto , nella fase di determinazione delle tariffe:
 - la struttura della contribuzione,
 - eventuale quota minima
 - l'I.S.E.E. iniziale
 - l'I.S.E.E. finale
 - la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
 - le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;

7. Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici

Articolo 49- Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori

1. I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quali il pre-scuola, il post – scuola, il dopo – scuola, corsi o attività sia educative sia ricreative sia sportive.

Articolo 50 – Quote di contribuzione -

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per i servizi integrativi scolastici ed extrascolastici, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2013:
 - la struttura della contribuzione,
 - eventuale quota minima
 - l'I.S.E.E. iniziale
 - l'I.S.E.E. finale
 - la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
 - le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;

8. Servizio di Centro ricreativo diurno estivo

Articolo 51 - Centri Ricreativi Diurno Estivo

1. Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola per l'infanzia, per la scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, tramite stipula di convenzione con soggetto qualificato.

È offerta loro la possibilità di trascorrere il periodo estivo partecipando a laboratori di attività espressive e creative, a giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite, escursioni e feste. Viene riservata particolare attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono sia tra i minori utenti del servizio, sia tra gli operatori e gli utenti, sia nei confronti delle famiglie. E' possibile accogliere anche bambini residenti al di fuori del territorio del Comune, su disponibilità dei posti da parte del soggetto gestore.

Articolo 52- Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La Giunta Comunale annualmente determina il contributo settimanale per la fruizione del servizio gestito tramite convenzione con soggetto terzo, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2012:

- la struttura della contribuzione,
- eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;
-

9. Gli incontri protetti

Articolo 53 – Gli incontri protetti

1. Sono definiti "protetti" gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno "spazio neutro", cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori – genitori. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altre situazioni di grave e profonda crisi familiare.

2. Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel:

- garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
- garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
- contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori.

Articolo 54 – Destinatari

1. Le attività previste sono rivolte a sistemi familiari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori naturali, ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali citate. Costituisce pre requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento

definitore inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale del servizio di Tutela minori e famiglia associato di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori social incaricati per attività socioeducative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

Articolo 55- Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La Giunta Comunale annualmente determina il contributo per ogni incontro, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2012:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente, che tenga conto del minutaggio medio previsto dall'Autorità Giudiziaria e dei costi dell'operatore;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;

2. La quota di compartecipazione al costo dei servizi, è posta a carico di entrambi i genitori. In caso di completa gratuità da parte delle famiglie è prevista la compartecipazione dei servizi sociali di riferimento in base alla residenza dei rispettivi genitori.

10. Servizio di assistenza domiciliare educativa

Articolo 56- Servizio di assistenza domiciliare educativa

1. L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- b) favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- c) favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
- d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

Articolo 57 - Destinatari

1. Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo per questi ultimi il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato della attivazione e della durata dell'intervento

e dei relativi costi.

2. I requisiti per l'accesso si individuano come segue:

- a) presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
- b) disagio scolastico e/o culturale;
- c) nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale;
- d) famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, ospedalizzazione, carcerazioni) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale;
- e) minori in difficoltà scolastiche segnalati al servizio sociale da parte degli organi didattici competenti;
- f) provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

Articolo -58 Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La Giunta Comunale annualmente determina il contributo orario per la fruizione del servizio, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2012:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;

11. Accoglienza di minori in servizi residenziali

Articolo 59– L'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

Articolo 60 – Finalità ed obiettivi dell'inserimento

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

2. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:

- ☐ garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;

- ☐ recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Articolo 61 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi sono i minori:

- ☐ vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- ☐ con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- ☐ orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- ☐ per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

Articolo 62 – Permanenza in comunità

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

2. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Articolo 63 – Condizioni di inserimento

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio:

- acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;
- disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile.

Articolo 64– Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:

- ☐ garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;

- ☐ individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- ☐ garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- ☐ mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- ☐ garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- ☐ prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- ☐ favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Articolo 65– Quantificazione dell'onere di integrazione della retta

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio, come previsto dagli artt. 147 -261- 155 – 4° comma – del codice civile.
2. Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell' ISEE.
3. La Giunta Comunale annualmente stabilisce, nella fase di determinazione delle tariffe:
 - la struttura della contribuzione
 - l'eventuale quota minima
 - l'I.S.E.E. iniziale
 - l'I.S.E.E. finale
 - la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
 - le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;
4. La quota a carico della famiglia può essere disposta direttamente dal Giudice.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Articolo 66– Progetto individuale

1. Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.
2. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di

integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con l'A.S.S.T. (Azienda socio sanitaria territoriale), l'A.S.T. (Agenzia Sanitaria territoriale), l'Ufficio di Piano e l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:

- ☐ la situazione sanitaria personale;
- ☐ la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
- ☐ la situazione relazionale/affettiva/familiare;
- ☐ la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
- ☐ gli interessi ed aspirazioni personali;
- ☐ i servizi territoriali già utilizzati;
- ☐ i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

3. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, potranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

12. Servizio di Assistenza domiciliare

Articolo 67– Servizio di Assistenza domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dall'Azienda socio sanitaria territoriale., nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

3. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate.

4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

Articolo 68- Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di assistenza domiciliare, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;

13. Pasti al domicilio

Articolo 69- Pasti al domicilio

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, i quali si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.
3. Il Servizio viene erogato su 7 giorni settimanali e tutte le festività ricorrenti nell'anno.

Articolo 70- Priorità di accesso al servizio

1. Il suddetto servizio eroga un numero massimo di pasti in relazione alla domanda espressa ed alle risorse a disposizione, stabilito annualmente nella fase di approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
 - ☐ Situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento in ordine alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di famigliari residenti nel Comune;
 - ☐ Grado di necessità in ordine alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.
 - ☐ Situazione economica (ISEE) del richiedente.

Articolo 71- Quota di contribuzione

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per ogni pasto, nella fase di determinazione delle tariffe:
 - la struttura della contribuzione,
 - l'eventuale quota minima
 - l'I.S.E.E. iniziale
 - l'I.S.E.E. finale
 - la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
 - le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;

14. Trasporto sociale

Articolo 72 - Trasporto sociale

1. È da intendersi Trasporto Sociale un servizio pubblico volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai servizi mezzi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il servizio di trasporto sociale persegue l'intento di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l'utilizzo

dei servizi. In tal senso, il trasporto sociale è da intendersi un servizio di natura socio – assistenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità – privi di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici – di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.

3. Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.

4. Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare:

- a) l'accesso alle strutture sanitarie;
- b) l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio
- c) l'accesso ai luoghi di lavoro e/o a centri diurni.

Articolo 73- Quota di contribuzione

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di trasporto sociale, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione, secondo la tipologia del trasporto
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente per tabelle di rimborso chilometrico con la Croce Bianca, tramite apposita convenzione di servizio;
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;

Articolo 74 - Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

1. Tali prestazioni includono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi e servizi in favore di tali soggetti:

a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare diretta (SAD) e indiretta (quali i contributi per la vita indipendente), i contributi per persone disabili gravi di cui alla normativa regionale, i pasti a domicilio ecc.

b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo esemplificativo, comunità alloggio disabili (CAH), residenze sanitarie disabili (RSD), residenze sanitarie assistenziali (RSA) ecc.) e semiresidenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Centri Socio Educativi (CSE) per persone con disabilità, i Centri Diurni Disabili (CDD) ecc.), incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione (pasto e trasporto), rivolte a persone non assistibili a domicilio;

c) interventi comunque atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o buoni spendibili per l'acquisto di servizi, tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA) e altri interventi e servizi aventi le medesime finalità.

2. Ai fini della compartecipazione al costo di tali servizi, il nucleo familiare

rilevante è quello definito dall'art. 6 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, se non diversamente determinato dai soggetti beneficiari.

15. Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità

Articolo 75 – Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

2. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.

Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

Articolo 76 – Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- ❖ migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- ❖ mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- ❖ sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- ❖ incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- ❖ favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Articolo 77 - Compartecipazione al costo dei servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per i servizi diurni e semiresidenziali a favore delle persone con disabilità, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale

- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;

16. Servizio di formazione all'autonomia

Articolo 78 - Il Servizio di Formazione all'Autonomia

1. Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio.

I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:

- dell'autodeterminazione,
- dell'autostima
- della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento

Articolo 79- Quota di contribuzione

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di formazione all'autonomia a favore delle persone con disabilità, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;

17. Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

Articolo 80- Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Articolo 81- Campo di intervento

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

2. L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.

Articolo 82- Caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dall'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Articolo 83- Concessione della integrazione della retta alberghiera

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che :

- a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
 - b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.
2. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione.

Articolo 84- Misura della integrazione della retta alberghiera

1. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, sulla base del valore I.S.E.E.E., determinata ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

2. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.

3. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

4. In assenza di accordi, come previsto ai punti 2 e 3 del presente articolo, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto dal cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

Articolo 85 Regolamentazione di altri servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

2. SERVIZI ALBERGHIERI IN CONVENZIONE CON RSA LOCALE:

In base alla vigente convenzione trentennale con il soggetto gestore della RSA esistente sul territorio l'accesso alle gratuite convenzionate (n.2 posti) e alle tariffe agevolate (n. 16 posti) avviene in base al criterio dell'ISEE e mediante la formazione di graduatoria unica con validità annuale da parte dell'Ufficio

comunale assistenza, sulla base dei seguenti criteri:

L'ospite ultrasessantacinquenne, residente in Vittuone da più di due anni può annualmente presentare al Comune la richiesta di inserimento in graduatoria a tariffa agevolata, per complessivi 16 posti e 2 posti completamente gratuiti.

La richiesta deve essere presentata entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e corredata dai seguenti documenti:

- Autocertificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento, come definito dalla vigente Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
- Dichiarazione circa il possesso del requisito della residenza nel Comune di Vittuone, da almeno 2 anni.

La predetta graduatoria, valida per l'accesso a partire dal mese di Gennaio dell'anno successivo, verrà formulata secondo i seguenti parametri di accesso ISEE:

- con ISEE da €. 0,00 ad €. 5.840,00: inserimento a titolo gratuito fino alla concorrenza dei due posti;
- con ISEE da 5.840,01 fino alla soglia di €. 40.000,00: inserimento nei 16 posti a tariffa agevolata,
- ISEE superiore ad €. 40.000,01: inserimento nei 16 posti a tariffa convenzionata;

Nella formazione di graduatoria in caso di parità di ISEE, fra due aventi diritto, viene data la precedenza in graduatoria per l'ospite che è inserito da più tempo in struttura. In caso di ulteriore parità il soggetto di maggiore età.

Vengono inoltre assicurati i subentri, in caso di posti che si rendono vacanti nel corso dell'anno, attraverso lo scorrimento della graduatoria dall'ISEE, partendo dall'ISEE più basso fino all'assegnazione dei posti stabiliti in convenzione.

Per i cittadini residenti non ultrasessantacinquenni o per casi di particolare complessità sociale si provvederà di volta in volta, secondo le norme vigenti e di regolamento comunale.

3. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per l'accesso ai servizi residenziali a favore degli anziani e persone con disabilità, nella fase di determinazione delle integrazioni rette:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;

PARTE SESTA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 86 Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 87 - Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 88 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 38 DEL 24/03/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to d.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 03 MAG. 2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 03 MAG. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 03 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. MASSIMO VALLESE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.